

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE CULTURALI.

### ART.1 SCOPI

Gli scopi della Consulta sono quelli indicati dalla legge e dal regolamento.

### ART.2 COMPITI

I compiti della Consulta sono:

- a) coordinare l'attività degli associati.
- b) tutelare ed assistere i gruppi che la compongono.
- c) conservare, con l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria gli Statuti ed i regolamenti degli associati, nonché la documentazione richiesta agli associati ai fini del contributo.
- d) organizzare iniziative idonee a suscitare il confronto e la collaborazione fra le associazioni.
- e) promuovere progetti culturali.

### ART.3 COMPONENTI

Fanno parte della Consulta le associazioni e cooperative iscritte nell'elenco ufficiale redatto dalla Segreteria di Stato alla Cultura, aventi i requisiti di legge.

### ART. 4 SEDE

La Consulta delle Associazioni e Cooperative culturali ha sede a Cailungo in Via Cà dei Lunghi 132/A, o presso eventuale altra sede designata.

### ART. 5 ORGANI

La Consulta è composta da:

- a) Assemblea.
- b) Consiglio Direttivo.
- c) Presidente
- d) vicepresidente
- e) Segretario.
- f) Tesoriere.

### ART. 6 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai presidenti o loro delegati delle associazioni iscritte alla Consulta. La delega scritta deve esse e presentata al Presidente della Consulta ed ha validità fino a presentazione di nuove disposizioni. Ogni associazione e cooperativa partecipa alle riunioni con un solo rappresentante.

L'assemblea ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.
  - b) approvare la ripartizione dei contributi statali.
  - c) esaminare le proposte del Consiglio Direttivo, degli associati e di altri enti.
  - d) provvedere ad ogni decisione affidatale dal Regolamento e dalla legge.
- La convocazione dell'assemblea, almeno due volte all'anno, deve essere fatta con dieci giorni di anticipo, sulla data stabilita dal Presidente, con lettera raccomandata. Nella convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno. L'assemblea è valida in prima convocazione con la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo, con qualsiasi numero di associati; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione dell'assemblea va compilato, a cura dell'Ufficio di Segreteria, apposito verbale. Il verbale va approvato nella prima riunione successiva secondo le modalità di approvazione indicate dalla stessa assemblea e spedito agli associati.

L'assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno sei associati.

Il Segretario di Stato alla Cultura, o un suo rappresentante, partecipano all'assemblea con voto consultivo.

L'Ufficio Attività Sociali e Culturali ed i Centri Sociali partecipano all'assemblea con voto consultivo.

### ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO.

E' composto da:

- a) Il Presidente
- b) Sei (6) membri eletti dall'assemblea ,fra i suoi componenti. Dura in carica due (2) anni e svolge i seguenti compiti:
  - a) coordina il lavoro e le attività della Consulta.
  - b) esamina la regolarità delle richieste di iscrizione alla Consulta.
  - c) verifica la regolarità delle richieste dei contributi
  - d) propone all'assemblea il piano di suddivisione dei contributi statali
  - e) collabora con l'Ufficio di Segreteria all'amministrazione della Consulta.
  - f) di propria iniziativa, o su richiesta di associati, segnala agli organismi pubblici preposti ed alla Segreteria di Stato alla Cultura eventuali esigenze in ordine agli operatori culturali dell'Ufficio di Segreteria della Consulta
  - g) nomina al suo interno il vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte ogni semestre su convocazione del presidente, o su richiesta di tre membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno validità con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'attività del Consiglio Direttivo è documentata dal Libro Verbali.

#### ART. 8 IL PRESIDENTE

E' il legale rappresentante della Consulta delle Associazioni.

E' eletto dall'assemblea tra i suoi componenti. Resta in carica due (2) anni. Convoca e presiede l'assemblea. In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

#### ART. 9 IL VICE-PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. E' nominato dal Consiglio direttivo al suo interno.

#### ART. 10 IL SEGRETARIO

E' responsabile per la tenuta e compilazione del Libro Verbali del Consiglio Direttivo. E' nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

#### ART. 11 IL TESORIERE

Presenta annualmente al Consiglio Direttivo, in base alle richieste di contributi pervenute, un piano di distribuzione dei contributi. Verifica preventivamente la regolarità delle richieste di contributo.

Presenta al Presidente una relazione sull'andamento economico della Consulta e del Fondo per le Iniziative Comuni.

#### ART. 12 L'UFFICIO di SEGRETERIA.

L'Ufficio di Segreteria è composto da un numero di operatori stabilito dal Dipartimento alla Cultura. L'Ufficio svolge le proprie funzioni al fine di sostenere l'attività degli associati, coadiuva il Consiglio Direttivo ed il Presidente nello svolgimento della loro funzione. L'ufficio redige il verbale in occasione delle assemblee, tiene aggiornato l'elenco degli associati ed i dati relativi alle associazioni (bilanci, attività, soci, consigli direttivi ecc.), ed in ogni caso si attiene alle mansioni definite dal mansionario.

#### ART. 13 -GLI ASSOCIATI

A) Gli iscritti alla Consulta possono usufruire di tutti i benefici previsti dalla legge.

B) Tutte le associazioni iscritte alla Consulta sono tenute, indipendentemente, dalla richiesta di contributo, a consegnare all'ufficio di Segreteria, annualmente entro il 31 maggio, copia conforme del Bilancio depositato in Tribunale.

#### ART. 14 CONTRIBUTI.

a) Il contributo è erogato alle associazioni che ne fanno richiesta sulla base del bilancio preventivo da presentarsi all'Ufficio di Segreteria, secondo il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno per cui si richiedano i contributi.

L'entità del contributo verrà stimata dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri indicati all'articolo 15 e proposto all'assemblea nel periodo giugno-dicembre dell'anno di competenza.

b) Per accedere al contributo è indispensabile presentare entro il 31 maggio il bilancio consuntivo del precedente esercizio, in base al modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

c) I bilanci preventivi e consuntivi dovranno essere spediti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e varrà la data del timbro postale.

d) Vengono ammesse al contributo le richieste delle associazioni che hanno ottemperato alla lettera B) dell'art. 3 del presente regolamento, alla lettera a) e b) del presente articolo, le associazioni di nuova iscrizione e quelle che risultano a bilancio o a convenzione con lo Stato per un importo inferiore a £ 1.500.000.

e) Sono escluse dai contributi per l'anno successivi, le associazioni che ricevono il contributo sulla base del bilancio preventivo e per lo stesso anno non presentano il relativo bilancio consuntivo.

#### ART. 15 CRITERI di ASSEGNAZIONE dei CONTRIBUTI

a) Le richieste vanno fatte sulla base delle uscite preventivate per la realizzazione di iniziative specifiche (progetti) riportate sul bilancio preventivo.

b) Le iniziative delle associazioni fuori territorio accedono ai criteri di assegnazione dei contributi nella misura del 25%.

c) Non sono ammesse ai contributi le spese per l'acquisto di beni strumentali (auto, computer, telefonia, arredi, ecc.), viaggi all'estero di associati, beneficenza verso altre associazioni.

d) Qualunque sia l'importo del bilancio preventivo, il contributo a favore di una sola associazione non può superare il 25% dello stanziamento annuo statale previsto a favore della Consulta.

e) Il contributo della Consulta deve oscillare in una percentuale che va dal 5 al 20% del bilancio preventivo della singola associazione. La scelta della percentuale, da parte del Consiglio Direttivo, avviene in Finzione del numero di richieste di contributi e dell'ammontare dello stanziamento annuo a favore della Consulta.

f) Se in base ai precedenti criteri vi è un residuo dallo stanziamento previsto a favore della Consulta, questo va ad aggiungersi al Fondo per le Iniziative Comuni.

g) Qualora vi sia una differenza sostanziale in difetto del bilancio consuntivo rispetto al preventivo dello stesso esercizio, la somma in difetto viene sottratta al bilancio preventivo del nuovo esercizio e, così ridefinito, il bilancio è sottoposto ai criteri previsti dal presente regolamento.

h) Il Consiglio Direttivo in presenza di contributi di entità irrilevante si riserva la facoltà di proporre degli arrotondamenti per sostenere le associazioni più piccole.

#### ART. 16 FONDO PER LE INIZIATIVE COMUNI

Al fine di realizzare iniziative volte a favorire il confronto fra le associazioni è istituito il Fondo per le Iniziative Comuni. Le associazioni aderenti alla Consulta, per le precedenti disposizioni e per i criteri di assegnazione dei contributi prescritti, convengono che qualora residuino delle somme dallo stanziamento statale annuo a favore della Consulta, queste vadano ad aggiungersi al Fondo per le Iniziative Comuni.

Il presidente ed il Consiglio Direttivo devono giustificare contabilmente ogni uscita e periodicamente relazionare in Assemblea sulla situazione del Fondo.

Le risorse del Fondo sono spendibili per le sole iniziative deliberate dall'assemblea.

Le risorse del Fondo, con delibera dell'assemblea, possono essere impiegate per sostenere una iniziativa culturale specifica purché sia realizzata da almeno quattro ( 4 ) associazioni.

#### ART. 17 MODIFICA AL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti alla Consulta delle associazioni.

#### ART. 18 EFFETTI.

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea Generale della Consulta delle Associazioni e Cooperative Culturali il giorno 18 Febbraio 1998, produce i suoi effetti a partire dal settimo giorno successivo a quello della sua approvazione.

#### IL PRESIDENTE

della Consulta delle Associazioni e Cooperative Culturali.

Francesco Mussoni